

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il G.I. dott. Annelisa Spagnolo

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 04.07.2013 nella causa civile iscritta al n.r.g. 20169/2012:

promossa da

ALFA S.p.A. (avv.)

contro

BETA S.r.l., TIZIA e CAIO (avv.)

e contro

Cassa di Risparmio S.p.A. (avv.)

letti gli atti:

letta l'istanza di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186 *ter* c.p.c. formulata in sede di prima udienza dalla difesa della convenuta BETA S.r.l. contro l'altra convenuta Cassa di Risparmio in , per il pagamento della somma di euro 7.850.000,00 oggetto di fidejussione prestata dalla predetta banca



a favore della *BETA* S.r.l. medesima a garanzia del saldo contrattuale dovuto dall'attrice
ALFA

lette le memorie autorizzate dalle parti e preso atto della richiesta di parte convenuta CASSA
RISPARMIO di
cancellazione ex art. 89 c.p.c. di frasi sconvenienti e offensive contenute dell'istanza ex art. 183 *ter*
c.p.c. di parte convenuta *BETA* S.r.l.:

ritenuto che l'istanza ex art. 186 *ter* c.p.c. formulata da *BETA* sia inammissibile;

considerato, infatti, che l'istanza di pagamento in esame abbia natura tipicamente anticipatoria di
una pretesa di merito che avrebbe dovuto essere ritualmente e comunque precedentemente proposta
- in quanto avanzata da parte di un convenuto nei confronti di un altro convenuto - quale domanda
riconvenzionale c.d. "trasversale";

rilevato che detta domanda non risulta, tuttavia, tempestivamente proposta da *BETA* S.r.l.
in sede di comparso di costituzione ritualmente depositata né comunque successivamente in sede di
udienza ex art. 183 c.p.c., non potendo, come allegato dalla difesa, qualificarsi l'istanza ex art. 186
ter c.p.c. quale contestuale domanda di merito, del tutto mancante nelle conclusioni ivi contenute;

ritenuto, infatti, che nonostante il silenzio del legislatore la domanda riconvenzionale formulata da
un convenuto nei confronti di un altro convenuto sia, soggetta all'ordinario regime delle preclusioni
dovendo, dunque, essere proposta a, pena di decadenza, in comparso di costituzione e risposta
nell'osservanza dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e potendo, comunque, il giudice rilevare
d'ufficio la tardività della domanda, dal momento che le norme sulle preclusioni assertive e
istruttorie nel processo civile sono poste a tutela di interessi generali (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n.
7270 del 18/03/2008);

considerato quanto alla domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c., formulata dalla convenuta con
riferimento alle espressioni contenute nell'istanza ex art. 186 *ter* c.p.c. avanzata da *BETA*
S.r.l. che come afferma la Suprema Corte, *"in tema di espressioni offensive o sconvenienti
contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la
cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incompinto intento"*



dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come l'avverbio "subdolamente"), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario." (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26195 del 06/12/2011)

ritenuto, dunque, che le espressioni in contestazione non paiono in ogni caso eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica e siano comunque prive di un reale ed esclusivo intento offensivo dell'avversario, non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per disporre la richiesta loro cancellazione.

PQM

- dichiara inammissibile l'istanza ex art. 186 ter c.p.a. avanzata da parte convenuta **BETA S.r.l.**
- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. a decorrere dal 03/02/2014
- rinvia per l'ammissione delle eventuali prove mezzi di prova all'udienza del 3/07/2014 ad ore 1030.

Si comunichi.

Bologna, 03.09.2013

IL GIUDICE

DOT.T.SSA ANNELISA SPAGNOLO

PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL MOT. VALENTINA VECCHIETTI.

IL GIUDICE AFFIDATARIO

Depositato in Cancelleria



- 4 SET 2013
L'Assistente Giudiziano
Daniela Gallo